

SENTENZA SU RICORSO N. 6/2022-2023 PROPOSTO DALLA A.S.D. VIADANA BASKET AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 983 DEL 29.11.2022 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 222.

visto il reclamo proposto dalla A.S.D. Viadana Basket avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 983 del 21.11.2022 del Giudice Sportivo Regionale N. 222.

- *Squalifica del tesserato ADAM EL IBRAHIMI per 2 gare per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 33,1/ 1b RG] reiterato.*

La reclamante, con comunicazione del 1 dicembre 2022, proponeva reclamo e contestualmente chiedeva di avere copia del rapporto arbitrale che le veniva inviato in pari data dalla Federazione.

Successivamente, con comunicazione del 3.12.2022, la reclamante integrava i motivi di impugnazione; quindi, la Corte di Appello fissava l'udienza per il giorno 6 dicembre ore 15.00.

In tale udienza compariva personalmente il tesserato Adam El Ibrahim che ha insistito per la riforma integrale del provvedimento impugnato per le motivazioni meglio descritte nel reclamo consistenti, di fatto, nella insussistenza materiale dei fatti addebitategli, riportandosi ai motivi integrativi del reclamo.

La Corte si è riservata di decidere e, successivamente, a scioglimento della riserva, disponeva un supplemento istruttorio, ascoltando il 2° arbitro, sig. Fabio Amighetti il quale ha confermato integralmente il rapporto arbitrale compilato dal 1° arbitro, riferendo di aver sentito personalmente gli insulti rivolti dal tesserato Adam El Ibrahim al Suo collega, 1° arbitro, sig. Matteo Rossini, così come meglio descritti nel rapporto arbitrale.

Il reclamo proposto, alla luce anche del supplemento istruttorio disposto, si appalesa come totalmente infondato, posto che le dichiarazioni rese dal tesserato in udienza, al pari delle affermazioni rese nel reclamo dalla Società a vantaggio del proprio tesserato, sono sfornite di qualsivoglia evidenza probante.



Il reclamo è infondato e, conseguentemente, deve esser integralmente respinto.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo di 1° grado.

Dispone, altresì, l'incameramento del 100% del contributo a carico della Società Reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.